

Profili di responsabilità nell'organizzazione di gare sciistiche del cosiddetto "agonismo minore".

1.- L'agonismo minore inquadra il fenomeno, largamente diffuso, della promozione e organizzazione di eventi agonistici di tipo amatoriale.

Tali iniziative promanano da soggetti, enti, associazioni (riconosciute e non) e circoli di ogni genere e di varia natura: primi fra tutti, nell'ambito dello sci alpino, al quale questa breve ricerca è dedicata, gli sci club disseminati su tutto il territorio nazionale (e non più, come un tempo, nelle sole zone montane). Né mancano le competizioni promosse, a volte anche a livello nazionale, negli ambienti più disparati, ad esempio quello degli ordini professionali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.), quello economico (industriali, commercianti, albergatori), e occasionalmente anche nelle più diverse realtà sociali, non escluso, e mi riferisco in particolare all'Alto Adige.... il clero.

Va subito precisato che l'agonismo minore di cui qui ci occupiamo va tenuto nettamente distinto da quello "ufficiale", che riguarda le competizioni che si svolgono sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), promosse sia dai suoi organi centrali, ma più spesso da quelli periferici, e le cui competizioni sono inserite in apposito calendario.

Questo secondo tipo agonismo è disciplinato da un dettagliatissimo regolamento tecnico, composto da qualche centinaia di disposizioni, alcune comuni a tutte le specialità dello sci alpino (discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, parallelo e combinata), altre dettate per le singole specialità.

Come più avanti vedremo, questo aspetto, che differenzia le due tipologie di agonismo, si riverbera non poco sulla problematica della responsabilità dell'organizzatore.

Nessun supporto di diritto positivo, in materia di eventi agonistici nel ramo dello sci, ci viene dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363 che detta norme sulla sicurezza nella pratica

degli sport invernali da discesa e da fondo, questa occupandosi, come espressamente enunciato nell'articolo 1, soltanto della **“pratica non agonistica”**.

Due sole le disposizioni che sfiorano il tema dell'agonismo: l'articolo 2 comma 4, che si occupa della individuazione delle aree (la cui scelta curiosamente è rimessa ai comuni, anziché ai gestori delle piste) da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, imponendone la delimitazione dalle altre piste e fissando l'obbligo per i praticanti di usare il casco protettivo, e l'articolo 15 comma 4, che dispone, in caso di gare, il divieto per gli estranei, durante il loro svolgimento, di sorpassare i limiti segnalati, di sostare sulla pista di gara o percorrerla.

2.- L'accertamento della responsabilità dell'organizzatore per gli eventi di danno che possono verificarsi in occasione della disputa di competizioni, va condotto alla stregua dei generali canoni della diligenza, perizia e prudenza, la cui inosservanza concreta la “colpa generica”.

Solo per l'agonismo ufficiale è configurabile anche la “colpa specifica” in caso di inosservanza delle minuziose disposizioni del Regolamento tecnico federale, di cui sopra si è detto.

Le due forme di agonismo soggiacciono, da un punto di vista strettamente giuridico, alle medesime regole di responsabilità, anche se di fatto, i criteri di valutazione nei due rami restano necessariamente influenzati “dalle diverse peculiarità che contraddistinguono i due tipi competizione” (così Riccardo Campione in “Attività sciistica e responsabilità civile” Cedam 2009, Capitolo VI sub “agonismo minore e regole di responsabilità”).

Uno dei fattori che maggiormente incide, segnandone il limite, sulla valutazione differenziata della responsabilità nelle due forme di agonismo è sicuramente quello del diverso grado di accettazione del rischio, che è insito nella pratica dello sci, ma che nell'agonismo è decisamente più elevato per evidenti ragioni.

E va condivisa, in proposito, l'affermazione (anche sul punto si veda Campione nell'opera citata), secondo cui proprio **nell'agonismo minore la soglia di accettazione del rischio del partecipante è più elevata di quella di chi, gareggiando nelle manifestazioni agonistiche "ufficiali", acconsente di esporsi, e ciò perchè l'organizzatore nell'agonismo minore non è legato all'osservanza di precise misure di prevenzione, dirette ad assicurare uno svolgimento sicuro della competizione.**

Questo aspetto è rilevante anche in diversa prospettiva, giacchè mancando la definizione dei ruoli dei soggetti che concorrono all'organizzazione e prim'ancora non dandosi precise prescrizioni da osservare, può riuscire talvolta difficoltosa anche l'individuazione in concreto. del soggetto cui imputare l'evento di danno.

3.- Circoscrivo questa mia breve indagine alla responsabilità civile, non senza evidenziare che in certa misura quanto osserverò può essere utilizzabile anche in materia di responsabilità penale.

Sui doveri che incombono sull'organizzatore di un evento agonistico, può dirsi in estrema sintesi, che egli è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla competizione, dei suoi collaboratori e degli spettatori.

Il primo aspetto di rilievo riguarda la scelta della pista.

E' ormai invalso l'uso, estremamente rassicurante, di ricorrere alle piste che i gestori di molte stazioni destinano stabilmente agli allenamenti e all'agonismo e che di norma sono già dotate delle necessarie misure di sicurezza (delimitazione da altre piste, presenza, ove occorre, di reti di contenimento, assenza o segnalazione e protezione di ostacoli).

Sta poi all'accortezza dell'organizzatore scegliere le piste più adeguate, che tengano conto della capacità dei partecipanti. E' noto infatti che in molte gare di agonismo minore, accanto a partecipanti di buon livello tecnico si cimentano, per puro divertimento, persone

di limitatissima capacità tecnica ed è pure da aggiungere che non di rado sullo stesso tracciato gareggiano adulti e bambini.

Per l'allestimento del tracciato, molto spesso gli organizzatori si rivolgono alle scuole di sci della area sciistica scelta, il che offre la massima garanzia di capacità ed esperienza...

Qualora non abbia la disponibilità di piste già attrezzate per la disputa di gare né la possibilità di ricorrere a collaborazione esterna qualificata, l'organizzatore dovrà predisporre direttamente a mezzo dei propri collaboratori e sotto la sua personale responsabilità le misure necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione.

Tanto premesso, se il partecipante alla competizione subisce un danno, non per fatto proprio, ma per causa imputabile all'organizzatore che non si sia adoperato, con la dovuta diligenza e perizia, non dico per eliminare, ma perlomeno per contenere nei limiti del possibile, le fonti di rischio, l'organizzatore risponde in via generale a titolo di responsabilità aquiliana (articolo 2043 codice civile).

Con questa può certamente concorrere anche la responsabilità contrattuale, potendosi prospettare fra atleta e organizzatore, nella partecipazione ad una competizione, un rapporto negoziale, sia pure atipico, inquadrabile nel paradigma dei cosiddetti "**contratti del tempo libero**", e ciò in speciale modo se il partecipante è tenuto a pagare un corrispettivo (la quota di iscrizione).

Il tentativo, fatto qua e là da dottrina e giurisprudenza, di applicare all'organizzatore di eventi sportivi la speciale figura della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (articolo 2050 codice civile.) ha del problematico e non va condiviso, a mio parere, per più ragioni. In primo luogo, resta ancora tutto da dimostrare che l'attività sciistica costituisca, di per se stessa, e non per fatti estranei, un'attività pericolosa; in secondo luogo, lo stesso dato testuale della norma, che annette la presunzione di responsabilità al fatto di **cagionare un danno a terzi nell'esercizio di un'attività pericolosa**, porta ad escludere

l'applicabilità dell'articolo 2050, dato che l'organizzare un'attività è cosa diversa dall'esercitarla. E' scarsamente compatibile con la tesi in esame anche il rilievo che i partecipanti ad una competizione ne accettano consapevolmente, come già visto, i connessi rischi.

Relativamente ai danni che l'atleta eventualmente subisca per fatto degli ausiliari dell'organizzatore (ad esempio, i guardaporte e gli addetti alla manutenzione del tracciato), non v'è dubbio che l'organizzatore possa essere chiamato a risponderne ex articolo 2049 C.C. (responsabilità dei padroni e dei committenti), essendo la norma applicabile anche nell'ipotesi di un incarico occasionale e temporaneo.

Anche per il danno occorso agli spettatori, anche nei confronti dei quali l'organizzatore è tenuto, come per gli atleti, ad adoperarsi per garantirne l'incolumità, viene in rilievo la responsabilità extracontrattuale. Solo se lo spettatore deve pagare un biglietto di ingresso, per assistere all'evento sportivo, ma tale non è certamente il caso dell'agonismo minore, si instaura tra il primo e l'organizzatore un rapporto obbligatorio e quindi si rendono applicabili i principi della responsabilità contrattuale (articolo 1218 codice civile).

Sono rari i casi in cui l'organizzatore può essere chiamato, con un certo fondamento, a rispondere dei danni subiti dai suoi collaboratori. L'ipotesi più ricorrente è quella dei controllori di porta investiti da atleti usciti dal tracciato. Il più delle volte tali accadimenti dipendono dalla non corretta posizione assunta dal guardaporte a lato del tracciato, ma ove ciò non ne fosse la causa, potrebbe anche invocarsi la scriminante del rischio accettato.

Non può omettersi, infine, in tema di responsabilità nell'agonismo minore una breve annotazione sulla consuetudine, mai del tutto abbandonata, di pretendere dai partecipanti ad un evento agonistico e, se minorenni, dai loro genitori una sorta di liberatoria dell'organizzatore da responsabilità. Si è detto e ripetuto innumerevoli volte che le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità sono nulle se riguardano il

dolo e la colpa grave. Tale principio, enunciato dall'articolo 1229 comma 1 del codice civile per la responsabilità contrattuale, è stato ritenuto pienamente applicabile anche a quella extra-contrattuale.

4.- A conclusione di questo breve studio, segnalo, a titolo esemplificativo un certo numero di casi nei quali può configurarsi la responsabilità dell'organizzatore:

- scelta non appropriata della pista di gara, inadatta alla capacità media dei partecipanti
- omessa o insufficiente delimitazione del tracciato di gara dalle piste adiacenti
- omessa o carente protezione dei sostegni dello striscione del traguardo
- area di arrivo insufficiente e non delimitata
- disputa della competizione in condizioni meteo proibitive (nebbia o nevicate particolarmente intense)
- disposizione del tracciato non a distanza di sicurezza dal bosco adiacente alla pista e in alcun modo protetto
- Impiego di materiali scadenti (ad esempio, i pali delle porte, facili alla rottura)
- far partire un concorrente prima dell'arrivo di quello sceso prima di lui (collisione fra i due)
- consentire al concorrente di partecipare alla gara senza il casco protettivo.

Ringrazio per l'attenzione.

Bormio, 3 dicembre 2016.

Carlo Bruccoleri